

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 16 gennaio 2009, n. 1040 – Pres. Vitrone – Rel. Rordorf.

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - In genere - Domanda di liquidazione della quota - Legittimazione passiva dei singoli soci - Sussistenza - Limiti.

Anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli eredi per la liquidazione della quota sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti necessari. (fonte CED – Corte di Cassazione)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Fatto

Con atto notificato il 30 agosto 1993 gli eredi del sig. P. L., che in vita era stato socio della SO.ED.IN. - Società Edile ed Industriale di Pluchino e Ciniero s.n.c. (in prosieguo indicata solo come SO.ED.IN.), citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'altro socio, sig. Ci.Ra., e ne chiesero la condanna al pagamento di una somma pari al valore della quota sociale di cui il loro dante causa era stato titolare. La medesima domanda, in via subordinata, fu proposta nei confronti della società SO.ED.IN., anch'essa perciò convenuta in giudizio.

In corso di causa, essendo deceduto anche il sig. Ci.

R., si costituirono al suo posto gli eredi.

Il tribunale, con sentenza non definitiva del 9 luglio 1999, affermò che l'obbligo di liquidare la quota del socio defunto gravava soltanto sulla società e, con successiva sentenza definitiva del 12 dicembre 2001, condannò la SO.ED.IN. a versare per questo titolo agli attori la somma di Euro 196.391,15. La domanda proposta nei confronti degli eredi del sig. Ci.Ra. fu invece rigettata.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2004, confermò integralmente le decisioni di primo grado, sia quanto all'individuazione della società come soggetto tenuto alla liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto, sia quanto alla determinazione del valore di tale quota. La medesima corte ritenne inoltre che fosse inammissibile, perchè nuova rispetto a quanto prospettato in citazione, la domanda con cui, solo in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale, gli attori avevano chiesto la condanna in proprio favore anche degli eredi C. adducendo la responsabilità solidale ed illimitata di costui per i debiti sociali.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la SO.ED.IN., prospettando due motivi di ricorso.

Gli eredi del sig. P.L. e gli eredi del sig. C. R. si sono difesi con separati controricorsi, ciascuno dei quali contenente anche due motivi di ricorso incidentale.

La difesa degli eredi C. ha anche depositato una memoria.

Diritto

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c..

2. Conviene iniziare dall'esame del ricorso principale, che consta di due motivi.

2.1. Col primo di essi, denunciando la violazione dell'art. 2284 c.c. la SO.ED.IN. insiste nel sostenere che, in caso di cessazione del rapporto sociale facente capo al partecipante di una società di persone composta da due soli soci, l'obbligo di liquidazione della quota grava sull'altro socio e non sulla società.

2.2. Nel secondo motivo viene invece lamentato un vizio di motivazione dell'impugnata

sentenza, che non si è soffermata su una scrittura privata, prodotta in causa dalla difesa della SO.ED.IN., da cui risulterebbe come il socio supersite di detta società, dopo la morte dell'altro socio sig. P.L., avesse ricostituito la pluralità dei soci facendo entrare in società un nuovo soggetto, il sig. Pi.An., al quale aveva però falsamente garantito di aver già provveduto a tacitare le ragioni degli eredi del socio defunto.

3. Nessuno dei riferiti motivi di ricorso è fondato.

IL CASO.it

3.1. In ordine al primo di essi è sufficiente ricordare come le sezioni unite di questa corte, con la sentenza n. 291 del 2000, risolvendo un contrasto di giurisprudenza precedentemente sorto in argomento, abbiano chiarito che l'obbligazione di liquidare la quota di una società di persone in favore del socio receduto o escluse, ovvero degli eredi del socio defunto, fa capo non agli altri soci, bensì alla società, sicchè la relativa domanda va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia neppure necessità di evocare in giudizio anche detti altri soci.

L'ampia e persuasiva motivazione in base alla quale le sezioni unite sono pervenute all'enunciazione di tale principio, al quale s'intende dare qui senz'altro continuità, rende superfluo in questa sede ogni ulteriore rilievo, non ravvisandosi nelle argomentazioni formulate in ricorso elementi di riflessione nuovi, rispetto a quelli già presi in esame nel citato precedente (al quale si sono successivamente uniformate anche Cass. 28 agosto 2001, n. 11298, Cass. 1 aprile 2004, n. 6376, Cass. 5 maggio 2004, n. 8531 e Cass. 23 maggio 2006, n. 12125), nè rivestendo alcun rilievo la circostanza che la società di cui qui si discute fosse composta da due soli soci, giacchè ciò non ne attenua in alcun modo l'autonomia patrimoniale e non consente di confondere il patrimonio sociale con quello di ciascun socio.

3.2. Quanto al secondo motivo, occorre osservare che il documento del quale si lamenta il mancato esame ad opera del giudice di merito - documento di cui nella parte espositiva del ricorso viene riportato solo un breve stralcio e che solo entro questi limiti può essere preso qui in considerazione - non appare affatto dotato di carattere decisivo. Esso, anzi, risulta del tutto irrilevante nella controversia in corso tra la società e gli eredi del socio defunto, perchè tale controversia ha ad oggetto la liquidazione della quota di quest'ultimo e non riguarda gli accordi che, al fine della ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci e per impedire lo scioglimento della società, sono successivamente intercorsi tra il socio supersite ed un terzo. La vertenza in esame non può quindi essere in alcun modo interessata da ciò che eventualmente è stato pattuito tra il socio supersite ed il nuovo socio entrato in società, nè dall'asserita mala fede con cui a questo nuovo socio sarebbe stato assicurato, contrariamente al vero, che il sig. Ci.Ra. aveva già provveduto a liquidare le spettanze degli eredi del socio defunto.

L'impugnata sentenza non può essere perciò censurata per non aver preso in considerazione un documento privo di rilievo decisivo.

4. Occorre ora procedere all'esame del ricorso incidentale proposto dagli eredi P., che del pari consta di due motivi.

4.1. Col primo motivo i ricorrenti si dolgono, oltre che di vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, della violazione dell'art. 2289 c.c. perchè - a loro dire - la corte d'appello, anzichè limitarsi a richiamare le risultanze delle consulenze tecniche espletate in primo grado, avrebbe dovuto tener conto del maggior valore venale degli immobili sociali costituenti l'oggetto dell'attività commerciale della società, nonchè della proiezione di tale maggior valore sulla misura dell'avviamento.

4.2. Il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale concerne, invece, un error in procedendo in cui si afferma che la corte d'appello sarebbe incorsa.

Detto giudice, come già dianzi ricordato, ha dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda con cui, in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado, gli eredi P. avevano chiesto che la condanna al pagamento del controvalore della quota sociale di loro spettanza fosse pronunciata, oltre che nei confronti della società, anche nei confronti degli eredi C., giacchè quest'ultimo, in quanto socio della collettiva, era tenuto a rispondere solidalmente dei debiti sociali.

IL CASO.it

I ricorrenti ora obiettano che già il tribunale si era positivamente pronunciato sull'ammissibilità di detta domanda (ancorchè la avesse poi rigettata nel merito) e che, in difetto di appello incidentale di controparte, la questione era coperta da giudicato interno.

Aggiungono poi che la domanda di cui si tratta non poteva dirsi nuova, consistendo solo in una richiesta di condanna cumulativa di entrambi i convenuti, in luogo dell'originaria

richiesta di condanna proposta nei confronti del sig. Ci.Ra. in via principale e della società convenuta solo in via subordinata; e che, comunque, avendo la controparte rifiutato di accettare il contraddittorio su un'ulteriore e diversa domanda, ma non su questa, doveva ritenersi intervenuta in proposito l'accettazione del contraddittorio. **IL CASO.it**

5. Le doglianze prospettate nel ricorso incidentale ora riferito sono tutte infondate, tranne una che appare invece meritevole di accoglimento.

5.1. Le censure concernenti l'entità della liquidazione della quota, per un verso, non risultano neppure compiutamente comprensibili senza una diretta verifica, dettagliata ed approfondita, delle risultanze dei plurimi accertamenti svolti in corso di causa dai consulenti contabili designati d'ufficio - verifica che non è però consentita in questa sede - e, per altro verso, si sostanziano nell'altrettanto inammissibile richiesta di un riesame di valutazioni strettamente attinenti al merito della controversia. Esse, infatti, non appaiono adeguatamente formulate neppure sotto il profilo considerato dall'art. 360 c.p.c., n. 5, perchè si traducono nell'esposizione di svariati argomenti attinenti al modo della valutazione della quota del socio venuto meno, ma non permettono d'individuare con sufficiente chiarezza e precisione quali contestazioni - ed in che termini - fossero state mosse nell'atto di gravame alla decisione di primo grado, in ordine alle quali soltanto sarebbe in astratto ipotizzabile un dovere di motivazione della corte d'appello rimasto inadempito.

5.2. E' da escludere - quanto al secondo motivo - che si sia mai formato un giudicato interno in ordine all'ammissibilità della domanda di condanna proposta dagli attori, in corso di causa, nei confronti degli eredi C. unitamente alla società SO.ED.IN..

La lettura dell'impugnata sentenza d'appello attesta infatti che, sul punto, vi era stato uno specifico profilo di gravame incidentale formulato dalla difesa degli stessi eredi C.; e tanto basta ad impedire il giudicato.

Vero è, però, che la domanda di cui si discute, come formulata in corso di causa dalla difesa degli eredi P., non aveva, rispetto a quanto prospettato nell'atto introduttivo del giudizio, caratteri di novità tali da provocarne l'inammissibilità.

Si è trattato della sostituzione di una richiesta di condanna alternativa di due convenuti con una di condanna cumulativa. E' vero che, in questa seconda prospettiva, la condanna del socio Ci.

R. (o dei suoi eredi) muoveva da un presupposto diverso: non più che il debito di liquidazione della quota dell'altro socio facesse capo direttamente a lui, bensì che egli fosse solidalmente ed illimitatamente responsabile per i debiti sociali (con l'implicito carattere della sussidiarietà, che tale responsabilità contraddistingue in virtù del beneficio di escussione contemplato dall'art. 2304 c.c.). Ma queste differenze, in una situazione processuale come quella in discorso, non hanno implicato alcun reale ampliamento dei temi oggetto della causa, perchè il debito da accertare è rimasto il medesimo e la responsabilità sussidiaria del socio, già convenuto in giudizio in siffatta veste, discende automaticamente da tale sua qualità. La domanda volta ad ottenere la condanna del socio al pagamento del debito facente capo alla società collettiva ha costituito un minus rispetto alla domanda con cui si era inizialmente preteso di ottenere la condanna del socio medesimo a pagare quel debito come fosse proprio. Non v'è stato alcun ampliamento - ma semmai una riduzione dell'oggetto della materia del contendere; e non vi è stata, quindi, neppure alcuna potenziale lesione del contraddittorio e del diritto di difesa di detto socio, per il quale, del resto, l'accertamento del debito in capo alla società avrebbe comunque comportato il sorgere dell'anzidetta responsabilità sussidiaria, posto che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato (cfr. Cass. 6 ottobre 2004, n. 19946, Cass. 17 gennaio 2003, n. 613, Cass. 8 agosto 1997, n. 7353, ed altre).

L'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discuta del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto, d'altronde, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (Cass. 11298/01, cit.).

IL CASO.it

Ed è poi appena il caso di aggiungere che, per pacifica giurisprudenza di questa corte, il beneficio d'escussione previsto dal citato art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., tra le altre, Cass. 26 novembre 1999, n. 13183, e Cass. 4 marzo 2003, n. 3211).

Risulta perciò assorbita la questione dell'avvenuta o meno accettazione del contraddittorio sull'asserita domanda nuova.

IL CASO.it

6. Resta, infine, da esaminare il ricorso incidentale proposto dagli eredi C., che al pari dei precedenti, è articolato in due motivi.

6.1. Il primo motivo di detto ricorso, per certi versi ricollegandosi al tema già esaminato a proposito del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi P., è volto a censurare il fatto che, nel dispositivo della sentenza impugnata, si afferma essere stato rigettato l'appello incidentale degli eredi C., laddove, viceversa, la doglianza contenuta in detto appello circa l'inammissibilità della mutatio libelli operata dagli attori in primo grado era stata accolta.

6.2. Il secondo motivo del medesimo ricorso, col quale s'intende denunciare la violazione dell'art. 2289 c.c., oltre che vizi di motivazione della sentenza impugnata, torna sul tema della liquidazione della quota, lamentando che la corte d'appello abbia fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico ad onta dell'inattendibilità dei dati contabili sui quali quelle conclusioni erano dichiaratamente basate.

7. La prima di tali censure (della cui effettiva rilevanza potrebbe comunque dubitarsi) risulta assorbita dalle considerazioni svolte a proposito del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi P..

Neppure il secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi C. è accoglibile, per ragioni del tutto analoghe a quelle che hanno già condotto al rigetto del primo motivo dell'altro ricorso incidentale: cioè perchè anch'esso sostanzialmente veicola censure di merito, sostanziandosi in una critica alle valutazioni operate dalla corte territoriale, la persuasività e rilevanza decisiva della quale non potrebbe essere apprezzata senza un esame - in questa sede tuttavia non consentito - dell'insieme delle risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di merito, ed in particolare di quelle che hanno formato oggetto di indagine tecnica.

8. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi P. implica la necessità di cassare l'impugnata sentenza in relazione a quanto ha formato oggetto dell'anzidetto motivo di ricorso.

Non si richiedono peraltro ulteriori accertamenti di merito sul punto, e non occorre quindi dar corso al giudizio di rinvio, potendo questa corte direttamente pronunciare la condanna degli eredi del socio Ci.Ra. al pagamento, con beneficio di previa escussione del patrimonio sociale, della somma corrispondente al valore della quota sociale spettante agli eredi del socio P. L. nei medesimi termini in cui tale condanna è stata già pronunciata dalla corte d'appello nei confronti della società SO.ED.IN..

9. L'esito complessivo della causa, il suo andamento e le incertezze giurisprudenziali che al tempo della sua introduzione ancora sussistevano in ordine alla legittimazione passiva del debito per liquidazione della quota di società di persone in favore degli eredi del socio defunto, sono tutti argomenti che concorrono a determinare la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

IL CASO.it

La Corte

a) riunisce i ricorsi;

b) rigetta il ricorso principale;

e) rigetta il ricorso incidentale proposto dagli eredi del sig. Ci.Ra.;

d) rigetta il primo motivo del ricorso incidentale proposto dagli eredi del sig. P.L. ed accoglie il secondo motivo di detto ricorso;

c) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, condanna gli eredi del sig. Ci.

R., fermo per loro il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, al pagamento in favore degli eredi del sig. P.L. della somma di Euro 196.391,15, oltre agli

interessi legali decorrenti dalla data della domanda;
f) compensa tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009

IL CASO.it

